



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
- VISTO il D.M. n. 267 del 29 novembre 2007 recante “Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica”;
- VISTO il D.M. n. 83 del 10 ottobre 2008 che definisce le Linee guida di attuazione del succitato D.M. n. 267/07;
- VISTO il piano ispettivo straordinario per il mantenimento della parità, predisposto nell’a.s. 2022/23, relativo alle scuole paritarie di ogni ordine e grado della Regione Lazio;
- VISTI gli esiti degli accertamenti ispettivi espletati relativi al piano di mantenimento della parità, di cui alle premesse del presente decreto;
- VISTE le note di avvio di procedimento inviate dall’U.S.R. per il Lazio -Ufficio II, trasmesse agli istituti per le necessarie integrazioni documentali, come da esiti di accertamenti ispettivi espletati, di cui alle premesse;
- VISTE le integrazioni documentali indispensabili alla conferma dello status di parità, ricevute dalla Scuola dell’Infanzia paritaria “Santa Cerioli” funzionante in Nettuno (RM), via Orsenigo, 4 con codice meccanografico RM1A638002;
- VISTO che alla data attuale, alla luce delle recenti integrazioni documentali ricevute dalla Scuola dell’Infanzia “Santa Cerioli”, suddetto Istituto risulta in possesso dei requisiti al mantenimento dello status di scuola paritaria.

DECRETA

Art. 1

La scuola dell’infanzia paritaria “Santa Carioli”, funzionante in Nettuno (RM), via Orsenigo, 4 con codice meccanografico RM1A638002, mantiene lo status di scuola paritaria a partire dall’a.s. 2023/2024.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

Art. 2

Il permanere della predetta parità è subordinato alla circostanza che non siano modificati gli elementi soggettivi ed oggettivi e, comunque, tutti i requisiti che ne hanno determinato il riconoscimento. Nessuna modifica dei predetti elementi è possibile per atto unilaterale del gestore, senza l'acquisizione preventiva dell'assenso dell'Amministrazione Scolastica. È fatto salvo, altresì, l'obbligo al titolare della gestione di comunicare il venir meno di uno o più requisiti per il riconoscimento della parità.

Art. 3

L'Amministrazione Scolastica si riserva di effettuare gli accertamenti in ordine alla permanenza dei requisiti richiesti dalla L. n. 62/2000 e dalla L. n. 107/2015 alle scuole paritarie, nonché le verifiche in ordine alle modalità di erogazione del servizio scolastico, che deve connotarsi come servizio pubblico, rispondente alle norme generali dell'istruzione.

.IL DIRETTORE GENERALE
Anna Paola Sabatini

All'Albo dell'U.S.R. per il Lazio
All'A.T.P. di Roma